

Non si commette il reato di patrocínio infedele nell'esecuzione esattoriale

Per la Suprema Corte, si versa nell'ambito di un'attività esecutiva svolta dalla P.A. e non in un procedimento pendente dinanzi all'autorità giudiziaria

/ Stefano COMELLINI

Secondo la Cassazione (sentenza n. 28309, depositata ieri), l'infedeltà del patrocinatore nel corso dell'esecuzione esattoriale **non** integra la fattispecie di **patrocínio infedele** (art. 380 c.p.).

Si tratta del reato – punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a 516 euro – del patrocinatore o del consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocimento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale. Il bene protetto dalla norma è un limite minimo di **certezza e lealtà** nell'operato del difensore (e del consulente tecnico), il quale, pur nell'ambito e nel rispetto del ruolo che ricopre, è chiamato a collaborare con gli organi della giustizia.

L'oggetto della tutela penale, quindi, non è solo l'interesse privato del singolo, bensì anche quello, superiore, dell'**equilibrio** dell'amministrazione della giustizia, la cui rottura, a causa dello svolgimento scorretto della professione legale, può fare sì che la vicenda giudiziaria giunga a conclusioni errate, con conseguente lesione dell'interesse al normale funzionamento della giustizia.

È pertanto necessaria, da un lato, una condotta del patrocinatore **irrispettosa** dei doveri professionali fissati a tutela della parte assistita e, dall'altro, un nocimento a quest'ultima, da intendersi, non solo quale **danno** patrimoniale, ma pure quale mancato conseguimento di benefici anche solo morali, ovvero anche, come nel caso all'esame della Corte, di vantaggi formanti oggetto di decisioni assunte nelle fasi intermedie o incidentali della procedura di cui non si era data comunicazione alla parte.

Il delitto di infedele patrocínio è reato **"proprio"**, il cui soggetto attivo deve essere il patrocinatore; ne consegue che, essendo detta qualità inscindibile dallo svolgimento di attività processuali, ai fini dell'integrazione del reato non è sufficiente che il professionista non adempia ai doveri scaturenti dall'accettazione di un qualsiasi incarico di natura legale, ma occorre la **pendenza** di un **procedimento** avanti l'autorità giudiziaria, nell'ambito del quale si sia realizzata la **violazione** degli obblighi assunti con il mandato (Cass. n. 6382/2008).

In quest'ultimo senso si è espressa anche la prevalen-

te dottrina, la quale sostiene, correttamente, che il reato in esame può essere integrato soltanto in caso di **effettiva attività** di difesa, assistenza ovvero rappresentanza dinanzi all'autorità giudiziaria. Così, ad esempio, per la c.d. attività stragiudiziale le condotte del patrocinatore contrarie ai suoi doveri professionali non integrano reato.

Il reato può essere integrato soltanto in caso di effettiva attività

In linea con quanto fin qui espresso, si colloca la sentenza in esame, con cui la Corte rileva che la norma deve essere interpretata secondo la lettera del testo; nel senso che le condotte di infedeltà sono penalmente rilevanti qualora abbiano luogo nell'ambito di un "procedimento" con esclusione delle attività prodromiche allo stesso (Cass. n. 13489/2005).

Con questi presupposti, la Corte ha dovuto valutare condotte infedeli del patrocinatore nell'ambito di un **esecuzione esattoriale**.

Si tratta di una procedura disciplinata dal DPR n. 602/1973 (e successive modifiche succedutesi con carattere periodico) che ha visto **ampliarsi** il ruolo del giudice dell'esecuzione a fronte della possibilità di controllo sulla regolarità formale del procedimento, con un avvicinamento dell'esecuzione esattoriale a quella forzata.

Il procedimento, teso alla celere realizzazione del credito, esperibile per tutte le pubbliche entrate, anche di natura non tributaria (Corte Cost. nn. 351/1998 e 455/2000), nel tempo ha attenuato la sua "specialità": l'esecuzione è comunque svolta dall'agente della riscossione, ma sono consentite le **opposizioni esecutive**, differentemente a seconda della natura tributaria e non tributaria delle entrate; inoltre, è ammessa la sospensione dell'esecuzione.

Tuttavia, queste considerazioni non mutano, ad avviso della Corte, la natura dell'esecuzione esattoriale che rimane contraddistinta dal regime di **autotutela**.

Si versa, pertanto, nell'ambito di un'attività esecutiva svolta dalla Pubblica Amministrazione, e non già in un procedimento pendente dinanzi all'autorità giudiziaria, così che la condotta infedele del patrocinatore non può integrare la fattispecie in esame.